

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE**

COMUNE DI POLLEIN * COMMUNE DE POLLEIN**

Prot.nr. _____

Data : 06/03/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici addì sei del mese di marzo alle ore otto e minuti trenta - convocato con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere del Messo Comunale, si è riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione.-

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri :

COGNOME e NOME	PRESENTE
FILIPPINI ANGELO - Presidente	Sì
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere	Sì
DALBARD JOSETTE cgt OREILLER - Consigliere	Sì
PERRIER LUCA - Consigliere	Sì
MILLET MAURA cgt PELLISSIER - Consigliere	Sì
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere	Sì
MANELLA GIANCARLO - Consigliere	Sì
MINUZZO GIAN FRANCO - Consigliere	Sì
BIANQUIN EDY - Consigliere	Sì
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere	Sì
LUGON DAMIANO - Consigliere	Giust.
FRAGNO VILMA cgt SUBET - Consigliere	Sì
GIPPAZ PAOLO - Consigliere	Sì
PEPELLIN MAURO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	1

Il Consigliere MILLET Maura cgt PELLISSIER entra durante la trattazione del presente punto dell'O.d.G.-

Dei quali giustificano l'assenza: Tutti

Assume la presidenza il Sindaco **FILIPPINI ANGELO** assistito dal Segretario Comunale Sig.ra **YOCCOZ Eliana**.-

IL PRESIDENTE

ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

CONSIDERATO che la Legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali. All'art. 15 comma 12 stabilisce che: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 entro il 31 marzo 2015" e che, conseguentemente, il differimento riguarda anche il termine per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, comunque, dal 1° gennaio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. del 21 marzo 2014 n. 9, con la quale sono state approvate le aliquote e tariffe della IUC per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2015 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui sia i terreni agricoli che quelli incolti risultano esenti per legge, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4;
- la spettanza allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con

possibilità per il Comune di aumentare sino a tre punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, con una disposizione che non si applica peraltro direttamente nei Comuni della Valle d'Aosta, nei quali il maggior gettito da accantonare a favore dello Stato non viene quantificato sulla base dell'imposta versata in relazione agli immobili di Cat. D nei limiti dell'aliquota del 7,6 per mille, bensì sul differenziale di gettito rispetto all'I.C.I. del 2010, sulla base di quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, fermo restando che la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrà intervenire non con le medesime modalità adottate nel 2014, oggetto di contestazione avanti al T.A.R., ma potrà essere commisurata in misura corrispondente ai dati di gettito effettivamente commisurati dal Comune, ove inferiori alle stime effettuate dalla Regione sulla base dei dati trasmessi dal MEF;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare a tali aliquote quelle della TASI, in considerazione del fatto che – già dal 2014, a seguito dell'introduzione della Tributo sui servizi indivisibili – il mancato gettito IMU derivante dall'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale non è stato più rimborsato dallo Stato, mentre è stato comunque considerato ai fini della quantificazione dell'accantonamento complessivo della maggiore IMU percepita dal Comune, che tiene conto del gettito IMU sull'abitazione principale proprio perché sostituibile dal Comune con l'applicazione della TASI;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

SENTITO il Sindaco, quindi, proporre riguardo all'IMU:

a) di mantenere le stesse aliquote stabilite nel 2014:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	Esclusi dall'IMU
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

b) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

c) di dare atto che la giunta comunale con propria delibera n. 12 del 13/02/2015 ha confermato per l'anno 2015 la perizia di individuazione dei valori medi delle aree

edificabili ai fini del versamento dell'imposta IMU approvata con deliberazione CC n. 23 del 23 maggio 2012, così come modificata con deliberazione CC n. 27 del 30 ottobre 2012 e, in ultimo, con deliberazione della G.C. n. 27 del 10 dicembre 2012;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 21 marzo 2014 n. 8;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2015, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 109.362,58
Cura del verde pubblico	€ 57.300,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 57.100,00
Sgombero neve	€ 29.800,00
Servizi di polizia locale e Videosorveglianza	€ 50.110,00
Servizio di protezione civile	€ 16.930,00
Anagrafe	€ 86.800,00
Servizio Mensa	€ 60.600,00
Trasporto Scolastico	€ 14.790,00
<i>TOTALE</i>	€ 482.792,58

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 l'esenzione nel caso di:

- a) Locali o aree dati in uso dall'Amministrazione ad associazioni senza scopo di lucro avente sede nel comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti in considerazione che il regolamento vigente disciplina la riscossione del tributo già conformemente alla disposizioni normative vigenti;

SENTITO il Sindaco riguardo al tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- considerato che l'amministrazione ha proceduto in via prudenziale nel 2014 a prevedere una aliquota pari al 0,8 per mille anziché 1 per mille previsto dalla normativa;
- appurato che nonostante le difficoltà economiche il bilancio finanziario permette di poter proporre un abbassamento delle aliquote in questione;

proporre, pertanto, le seguenti aliquote TASI con efficacia dal 1 gennaio 2015:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	0,7 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,7per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,7 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,7 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale	0,7 per mille
Aliquota per fabbricati ubicati nelle frazioni alte del Comune (Tsichetta, Lea Ayeuttès, Chenoz, Terreblanche, Gorettaz, Rongachet, La Barma, Marchaussy, Tissonière, Arpisson)	0,4 per mille

confermare l'esenzione ai fini TASI per i locali o le aree dati in uso dall'Amministrazione alle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel Comune;

confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare la quota di imposta dovuta dall'occupante pari al 30%, (la legge prevede tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, così come modificata dalla L. 190 del 23/12/2014 - Legge di Stabilità 2015, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili coperti nel 2015 con la TASI è pari al 25,89 per cento;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 190/2014 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di Sub-ATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, così come modificata dalla L. 190 del 23/12/2014 – Legge di Stabilità 2015, i margini di intervento che il Comune intende adottare a decorrere dal 2015 riguarda i seguenti aspetti:

- creare una specifica sottocategoria relativa ai locali di attività in attesa di essere affittate, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici;
- riequilibrare le percentuali di incidenza dei costi variabili tra utenza domestica e non domestica;
- applicare il kd minimo a quelle attività maggiormente penalizzate dal D.P.R. 158/1999;
- applicare ai magazzini delle attività ed alle aree scoperte operative, preso atto dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, la categoria prevista per esposizioni, autosaloni e magazzini, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe 2015 possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica quale la volontà di questa Amministrazione di volersi accollare il maggior onere previsto dal piano finanziario del subAto rispetto al 2014 affinché tutte le categorie dei contribuenti indistintamente ne possano beneficiare;

PRECISATO che la volontà politica di cui sopra viene quantificata in euro 68.000,00, somma che troverà copertura con risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 21 marzo 2014, così come modificato in data odierna al punto precedente;

SENTITO il Sindaco, quindi proporre riguardo alla TARI:

- a) di approvare il piano finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di Sub-ATO;
- b) di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti:
- c)

Utenze domestiche

Nucleo familiare	tariffa fissa a mq.	tariffa variabile
1 componente	0,67917	31,35603
2 componenti	0,79237	56,44085
3 componenti	0,87322	72,11886
4 componenti	0,93791	94,06808
5 componenti	1,00259	112,88169
6 o più componenti	1,05110	128,55970

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12963	0,37258
2 Campeggi, distributori carburanti	0,22840	0,58105
3 Stabilimenti balneari	0,15741	0,46129
4 Esposizioni, autosaloni, magazzini	0,11420	0,31492
5 Alberghi con ristorante	0,37038	0,96960
6 Alberghi senza ristorante	0,26544	0,66444
7 Case di cura e riposo	0,30248	0,72653
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,32717	0,82500

9 Banche ed istituti di credito	0,17593	0,42403
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,30556	0,80904
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40125	1,10444
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,27161	0,75404
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,32100	0,84097
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,20680	0,66533
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,25309	0,79129
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,49387	3,51913
17 Bar, caffè, pasticceria	1,12349	2,64533
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,54322	1,28009
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,47532	1,11686
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,87042	4,41066
21 Discoteche, night club	0,32100	0,75936
22 Locali sfitti utenza non domestica	0,24692	0,60678

Utenze soggette a tariffa giornaliera

c) di applicare il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, maggiorata del 100%;

d) di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione prevista per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, pari al 30 % sia sulla parte fissa che sulla parte variabile;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno 2015
	Saldo	16 dicembre 2015
TASI	Acconto possessore	16 giugno 2015
	Saldo Possessore	16 dicembre 2015
TARI e TASI occupante	Acconto TARI Unica soluzione TASI	30 ottobre 2015
	Saldo TARI	31 marzo 2016

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole interno in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

SENTITO il Sindaco specificare quanto segue:

- per la TASI la percentuale prevista per l'anno 2014 al 0,8% viene abbassata al 0,7%, con una diminuzione totale a carico degli utenti pari a circa € 15.000,00
- per la TARI il Comune, considerato il piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2015 che prevede un importo a carico dell'utenza pari € 277.000,00 rispetto ai 239.000,00 del 2014, ha ritenuto di finanziare una parte della spesa con entrate proprie pari a € 68.000,00;

SENTITO il Consigliere GIPPAZ Paolo, a nome della minoranza, far verbalizzare quanto segue:

"siamo contrari in quanto si poteva fare uno sforzo ulteriore per contenere la IUC";

SENTITO il Sindaco rispondere nella maniera seguente:

"Ritengo che il fare di più quando un'Amministrazione si addossa una cifra quasi pari a euro 100.000,00 mi sembra forzato.

E' stata fatta una valutazione attenta. Ogni buon padre di famiglia deve fare una valutazione ponderata e prudentiale. La proposta è stata fatta analiticamente su tutte e 3 le imposte. Ti riferivi a qualcuna in particolare?";

SENTITO il Consigliere GIPPAZ rispondere che l'affermazione era riferita soprattutto alla TASI e alla TARI;

VISTO l'esito della votazione che ha dato i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (da questo punto all'ordine del giorno entra Millet Maura);

Consiglieri astenuti: n. --;

Consiglieri votanti. n. 13;

voti a favore: n. 10;

voti contrari: n. 3 (GIPPAZ, FRAGNO e PEPELLIN);

D E L I B E R A

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	Esclusi dall'IMU
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €200,00;
- **di dare atto che** la Giunta comunale con propria delibera n. 12 del 12/02/2015 avente per oggetto "I.U.C. - individuazione dei valori medi delle aree edificabili ai fini

del versamento dell'imposta I.M.U.. Conferma per il 2015 del documento approvato nel 2013", ha confermato per l'anno 2015 la perizia di individuazione dei valori medi delle aree edificabili ai fini del versamento dell'Imposta IMU approvata con deliberazione CC n. 23 del 23 maggio 2012, così come modificata con deliberazione CC n. 37 del 30 ottobre 2012 e, in ultimo, con deliberazione della G.C. n. 127 del 10 dicembre 2012;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	0,7 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,7per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,7 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,7 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale	0,7 per mille
Aliquota per fabbricati ubicati nelle frazioni alte del Comune (Tsichetta, Lea Ayeutttes, Chenoz, Terreblanche, Goretta, Rongachet, La Barma, Marchausy, Tissonière, Arpisson)	0,4 per mille

- **di confermare** l'esenzione ai fini TASI per i locali o le aree dati in uso dall'Amministrazione alle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel comune;
- **di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- **di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 25,89 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di Sub-ATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	tariffa fissa a mq.	tariffa variabile
1 componente	0,67917	31,35603
2 componenti	0,79237	56,44085
3 componenti	0,87322	72,11886
4 componenti	0,93791	94,06808
5 componenti	1,00259	112,88169
6 o più componenti	1,05110	128,55970

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12963	0,37258
2 Campeggi, distributori carburanti	0,22840	0,58105

3 Stabilimenti balneari	0,15741	0,46129
4 Esposizioni, autosaloni, magazzini	0,11420	0,31492
5 Alberghi con ristorante	0,37038	0,96960
6 Alberghi senza ristorante	0,26544	0,66444
7 Case di cura e riposo	0,30248	0,72653
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,32717	0,82500
9 Banche ed istituti di credito	0,17593	0,42403
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,30556	0,80904
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40125	1,10444
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,27161	0,75404
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,32100	0,84097
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,20680	0,66533
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,25309	0,79129
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,49387	3,51913
17 Bar, caffè, pasticceria	1,12349	2,64533
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,54322	1,28009
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,47532	1,11686
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,87042	4,41066
21 Discoteche, night club	0,32100	0,75936
22 Locali sfitti utenza non domestica	0,24692	0,60678

- **Utenze soggette a tariffa giornaliera**

Ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune determina di applicare il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, maggiorata del 100%;

- **di dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- **di applicare**, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione prevista per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, pari al 30 % sia sulla parte fissa che sulla parte variabile;
- **di stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2015
	Saldo	16 dicembre 2015
TASI	Acconto possessore	16 giugno 2015
	Saldo Possessore	16 dicembre 2015
TARI e TASI occupante	Acconto TARI Unica soluzione TASI	30 ottobre 2015
	Saldo TARI	31 marzo 2016

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPINI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to YOCCOZ Eliana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi, 11/03/2015, all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce l'articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Pollein, lì 11/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to YOCCOZ Eliana

DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione.

Pollein, lì 11/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
YOCCOZ Eliana

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Pollein, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
YOCCOZ Eliana
